



Scuola di Diritto Avanzato

Direttore scientifico: **Luigi VIOLA**

www.scuoladirittoavanzato.com

OverLex.com
PORTALE GIURIDICO

4.07.2017

TRACCIA N. 1 DI DIRITTO PENALE DEL 14.12.2016

Tizio, avendo intenzione di intraprendere l'esercizio di una attività di somministrazione di alimenti e bevande, chiede l'iscrizione nell'apposito registro pubblico utilizzando il modulo di domanda predisposto dalla locale Camera di Commercio.

In epoca successiva all'ottenimento dell'iscrizione ed all'inizio dell'attività, Tizio viene però rinviato a giudizio per il reato di cui agli artt. 48 e 479 c.p., per aver dichiarato falsamente, nella parte della domanda relativa al possesso dei requisiti morali e professionali, di non aver mai riportato condanne per reati in materia di stupefacenti.

Tizio si reca dunque da un legale per un consulto e dopo aver rappresentato quanto sopra. Precisa di non aver compreso al momento della redazione della dichiarazione sostitutiva di certificazione in questione che i requisiti morali e professionali richiesti consistessero nel non aver riportato condanne per reati in materia di stupefacenti, in quanto il modulo conteneva esclusivamente il richiamo ad alcuni articoli di legge speciali, senza riportarne il testo né fornire alcuna spiegazione al riguardo.

Assunte le vesti del legale di Tizio, rediga il candidato un motivato parere, illustrando le questioni sottese alle fattispecie in esame e le linee di difesa del proprio assistito.

Si riporta lo svolgimento della corsista D.S. che ha riportato il voto 33 (corte di Appello di Genova), ringraziandola per aver voluto condividere con noi il bel risultato.

[Si veda anche Esame Avvocato 2016: tracce e soluzioni](#)

48/B



TRACCIA I

Tizio si reca dal legale riferendo di essere stato rinviato a giudizio per il reato di cui agli artt. 48 e 479 c.p. poiché, volendo intraprendere un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, chiedeva l'iscrizione nell'apposito registro pubblico e, compilando la parte relativa al possesso dei requisiti morali e professionali, dichiarava falsamente di non aver mai riportato condanne penali in materia di stupefacenti. In realtà Tizio riferisce che, nell'atto di redazione della dichiarazione sostitutiva, non aveva ben compreso che il riferimento ai requisiti morali e professionali consistesse nel non aver riportato condanne, in quanto il modulo richiamava solo alcuni articoli di legge speciale, senza citare il toto o la materia.

Il delitto contestato a Tizio è il delitto di falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale in atti pubblici, delitto "proprio" in quanto può essere commesso solo da soggetti che ricestano la qualifica di pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 357 c.p. Benché Tizio non abbia tale qualifica, gli viene contestato il delitto di cui all'art. 379 in via mediata, per il tramite dell'art. 48 c.p., poiché avrebbe indotto in errore il pubblico ufficiale preposto al ricevimento della sua dichiarazione sostitutiva. In tal senso opera l'art. 48 c.p., norma a carattere generale volta a punire l'autore dell'inganno (c.d. autore mediato) che ha portato la persona ingannata (c.d. autore immediato) a commettere il fatto. In primo luogo occorre chiedersi se la disciplina dell'art. 48 c.p. possa essere applicata anche in presenza di reati propri, come quello oggetto di analisi. A riguardo si osserva che la giurisprudenza della Corte di Cassazione è consolidata nel senso di ammettere pacificamente l'operatività di questa norma a carattere generale anche qualora la qualità del soggetto attivo sia presupposta o elemento costitutivo della fattispecie criminosa (Cass. sez. II, 1 marzo 1996 - 30 aprile 1996 n. 4411). Posta l'astratta compatibilità tra l'art. 48 c.p. e la norma di parte speciale di cui all'art. 379, occorre verificare se sussistano i presupposti per applicare la fattispecie contestata nel caso in esame. In particolare occorre verificare che la condotta del pubblico ufficiale che ha ricevuto la dichiarazione sostitutiva di Tizio integri il reato di falso ideologico in atti pubblici ex art. 379 c.p. Il bene giuridico tutelato dalla norma è l'affidamento nella corrispondenza al vero della informazione contenuta nell'atto. Pertanto, ai fini della configurabilità del

reato in esame è necessario che vengano poste in essere condotte idonee a turbare tale affidamento, in accordo al principio di offensività. Nel caso in esame l'atto pubblico contiene una ove è confluita la dichiarazione mendace di Tizio, contiene una affermazione non veritiera, e pertanto può astrattamente dirsi lesa il bene giuridico tutelato dalla norma. Tuttavia il legislatore ha inteso tipizzare i modi di tipizza zione lesione del bene tutelato, scrivendo l'art. 379 come norma a condotte im- colate. Infatti siamo in presenza di una norma a fattispecie multipla a condotta tipi- ca, ai fini della cui integrazione è necessario che il pubblico ufficiale ponga in essere una delle condotte tipizzate sostanzialmente dalla norma, che sono tutte relative all'atti- vità di attestazione del pubblico ufficiale. Nel caso di specie il pubblico ufficiale riceve una dichiarazione sostitutiva di certificazione da Tizio, attestante il fatto di non aver rispettato condanne penali in materia di stupefacenti. Benché si tratti di una dichiarazione da parte di un privato, è destinata a confluire nell'iscrizione al registro pubblico e, pertanto, diventa anch'essa atto pubblico. A ben vedere, però, quando il pubblico ufficiale la riceve, non è tenuto, come richiesto dall'art. 379, ad attestarne la veridicità. Egli infatti si limita a recepire la dichiarazione del privato e a riportarla nell'atto pubblico. Manca, pertanto, un elemento oggettivo della fattispecie contestata. Per tale ragione Tizio non potrà che venire assolto dal reato e lui contestato. In realtà occorre chiedersi se la sua condotta assuma comunque rilevanza penale, ricadendo nella sfera applicativa di altre fattispecie similari. In tal senso è doveroso il richiamo all'art. 483 c.p. che punisce (molto meno gravemente rispetto all'articolo 479 c.p.) chi attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto publi- co, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità. In prima analisi occorre osservare che tale norma trova applicazione nei soli casi in cui "una specifi- ca norma giuridica attribuisca all'atto la funzione di provare i fatti attestati" (caso così collegando l'efficacia probatoria dell'atto medesimo al dovere di dichiarare i fatti" (Cass. S.U. 15 dicembre 1999 - 9 marzo 2000 n. 23). Tale requisito può dirsi presente nel caso di specie poiché la dichiarazione di non avere rispettato condanne penali rien- tra tra le dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 46 d.P.R. n. 445 del 2000, con funzione di provare i fatti attestati, evitando al soggetto che la produce l'onere di provarli con la produzione di certificati. La norma richiede inoltre che la



falsa dichiarazione venga fatta in un atto pubblico. Anche questo requisito deve di esse presente poiché, come già specificato, la falsa dichiarazione è stata tralasciata nella domanda di iscrizione al pubblico registro, divenendo anch'essa atto pubblico.

È, pertanto, indubbio che sotto il profilo oggettivo Tizio abbia posto in essere il reato di cui all'art. 483 c.p. Lo stesso non può dirsi per quanto riguarda l'elemento soggettivo. Infatti il delitto in analisi richiede che il soggetto agente parca in essere la falsità ideologica con dato generico, essendo sufficiente ^{con} ~~con~~ coscienza volontaria e consapevolezza di agire contro il dovere giuridico di dichiarare il vero (Cass. sez. II, 28 ottobre 2003 - 15 dicembre 2003 n. 47867). Nel caso di specie Tizio compie una mendace dichiarazione circa le precedenti condanne in materia di stupefacenti senza coscienza e volontà di porre in essere un fatto antiquiudico. Egli infatti non aveva capito che il riferimento ^{al passato dei} ~~dei~~ requisiti morali e professionali implicasse l'erenza di condanne in materia di stupefacenti e pertanto non può aver agito con dolo. Tuttavia, poiché il modulo recante la dichiarazione falsamente attestata da Tizio, riportava i riferimenti normativi della legge speciale, si potrebbe contestare su Tizio che avrebbe potuto adoperarsi per chiarire a vedere il cosa si riferiva e informarsi meglio all'atto della dichiarazione. In realtà tale sua mancanza si traduce in una leggerezza o, in una negligenza idonea, tutt'al più, a formulare un giudizio di consapevolezza nei suoi confronti. In tal senso si muove la stessa giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale ha affermato che, qualora la dichiarazione attestanti falsamente il possesso dei requisiti morali e professionali sia contenuta in moduli prestampati e di non immediata comprensione (come nel caso di specie), è escluso l'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 483 c.p. in quanto non può ritenersi sussistente il dato solo in base ad un asserito dovere di accertamento del privato (Cass. sez. I, 27 novembre 2010 - 25 marzo 2015 n. 12310). Pertanto, nel caso di specie, a Tizio potrebbe, tutt'al più, contestarsi una colposa omissione di indagine che, in quanto tale, non integra l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 483.

Per quanto sopra esposto, è possibile affermare che vi sono considerevoli possibilità che il giudizio a carico di Tizio si concluda con un'assoluzione. In particolare si potrà resistere alla imputazione formulata dal Pubblico Ministero a carico di Tizio ex art. 483 e 379 c.p. sostenendo l'insussistenza dell'elemento

oggettivo. Nel caso in cui il Pubblico Ministero procederà ad una modifica della imputazione in sede di udienza preliminare (ex art. 423 c.p.p.) o in sede dibattimentale (ex art. 516 c.p.) contestando a Tizio il reato di cui all'art. 382 c.p., si potrà resistere all'accusa sostenendo la mancanza dell'elemento soggettivo del reato.

VOTAZIONE *teoretica (33)*
Il Segretario *[firma]* Il Presidente *[firma]*

ScuolaDiritto